



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI
SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AM-
MINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 4, DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA
DEI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Adottato dal Commissario Straordinario in data 16.11.1994
con provvedimento n. 238

16.11.1994

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Categorie di documenti inaccessibili
per motivi di ordine e sicurezza pubblica
ovvero ai fini di prevenzione e
repressione dei reati
- Art. 3 Categorie di documenti inaccessibili
per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese
- Art. 4 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comune di Brescia sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2 - Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione dei reati.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e di prevenzione dei reati, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a. relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione di atti o provvedimenti del Sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza nonchè degli agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
 - b. relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione dei reati, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme

- di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
- c. atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonchè da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
 - d. atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del corpo di polizia municipale, ivi compresi quelli relativi all'addestramento e all'impiego del personale del corpo stesso;
 - e. documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi del corpo di polizia municipale, esclusi quelli aperti al pubblico;
 - f. atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi e munizioni;
 - g. documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio.

Art. 3 - Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

- 1. Ai sensi dell'art, 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a) rapporti informativi sul personale dipendente;
 - b) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
 - c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
 - d) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche o sociali delle medesime;

- e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'organo collegiale competente, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
- f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;
- g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
- h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
- i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- l) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale ed industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
- m) rapporti alla procura generale ed alla procura regionale della corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
- n) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alla procura regionale della corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie.
- o) documentazione attinente:
 - . ad atti preparatori diretti all'emanazione di disposizioni regolamentari;
 - . ad atti preparatori di amministrazione generale o di pianificazione o di programmazione;
 - . ad atti preparatori di procedimenti tributari o diretti all'adozione di sanzioni amministrative;
 - . ad atti preparatori relativi ai procedimenti contrattuali;fino all'adozione da parte degli organi competenti del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
- p) documentazione attinente a denunce all'autorità giudiziaria
- q) progetti, pareri ed altra documentazione costituenti espressione di attività intellettuale, non richiamati in atti formali;

- r) schede anagrafiche (art. 37 D.P.R. 30.5.1989 n. 223);
2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere m), n) è limitato alle sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente provvedimento, dopo l'esame senza rilievi da parte del CO.RE.CO., è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.